



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITA'  
CIVILE

R.G.N. 460/2006

R.G.N. 4445/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -
- Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. ALDO CARRATO - Consigliere -

Cron. 18421

Rep. 5080

Ud. 14/07/2011

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 460-2006 proposto da:

T M , V

G elettivamente domiciliati  
in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio  
dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati  
e difesi dall'avvocato OTTOLIA GIOVANNI;

- ricorrenti -

2011

contro

1744

G ASSICURAZIONI SPA in persona del legale  
rappresentante pro tempore, G M ;

- intimati -

sul ricorso 4445-2006 proposto da:

G M elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 44, presso lo studio dell'avvocato VERGANO ARNALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENOIT TORSEGNO MASSIMO con procura notarile rep.21701 del 30/6/2011;

**-controricorrente ricorrente incidentale-**

**nonchè contro**

T Mi , G ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, V G ;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 790/2005 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 24/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.



## Svolgimento del processo

V G e T M proprietari di due appartamenti in un edificio condominiale in Genova, convenivano in giudizio G M già amministratore del condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi attori subiti a causa degli illeciti commessi dal convenuto nella sua detta qualità e che avevano determinato la revoca dall'incarico di amministratore.

G M, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e, comunque, la chiamata in causa della s.p.a. Assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale.

La citata società si costituiva ed eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia e contestava l'operatività dell'assicurazione.

Con sentenza 26/8/2002 l'adito tribunale di Genova condannava il G a risarcire agli attori il danno non patrimoniale c.d. esistenziale che liquidava in € 1.200,00 per ciascun attore e condannava il convenuto a pagare alla Assicurazioni un terzo delle spese.

Avverso la detta sentenza proponevano distinti appelli gli attori ed il convenuto.

Con sentenza 24/8/2005 la corte di appello di Genova rigettava il gravame del V e della T e, in accoglimento del gravame del Gr, rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori compensando tra il G e la Assicurazioni le spese del giudizio di secondo grado. La corte di appello, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, come esattamente rilevato dal tribunale, la domanda come formulata dal V e dalla T conteneva sia la causa petendi correlata alla re-



sponsabilità contrattuale derivante dal non corretto adempimento delle mansioni di amministratore, sia la causa petendi correlata ai denunciati comportamenti lesivi di diritti assoluti tutelati “erga omnes”; che era fondato l’appello del C ed infondato quello del V e della T per cui la sentenza impugnata andava riformata nel senso del rigetto delle istanze risarcitorie formulate dagli attori; che nella condotta del G non erano ravvisabili estremi di anti giuridicità ritenuti sussistenti dal tribunale; che la motivazione della sentenza impugnata era contraddittoria non risultando comprensibile la ragione per la quale l’eventuale arbitrarietà nelle determinazioni e iniziative dell’amministratore dovessero essere apprezzate solo sul piano della responsabilità contrattuale e non anche su quello della responsabilità extracontrattuale e la ragione per la quale le situazioni esimenti da responsabilità extracontrattuale non dovessero essere valutate anche in ordine alla responsabilità contrattuale; che la riconosciuta rispondenza della condotta del G alle esigenze della legittima e doverosa esecuzione del mandato conferitogli era sufficiente ad integrare la dimostrazione della insussistenza – prima ancora della violazione del principio del “neminem laedere”- degli estremi della responsabilità contrattuale; che andava considerata la doverosità delle iniziative del G volte alla riscossione dei contributi dovuti dai condomini morosi, quali erano il V e la T, come andava considerata la doverosità sia dello svolgimento dell’attività conservativa dei diritti concernenti le parti comuni, sia della conseguente valutazione delle diverse situazioni in concreto verificabili; che, a differenza di quanto sostenuto dal V e dal T, la mera enunciazione dell’assunto circa la connotazione dolosa emergente dalle modalità oggettive del compor-



tamento del G non assolveva l'onere della dimostrazione della sussistenza delle imprescindibili componenti della fattispecie di illecito generico; che le espressioni usate nella memoria difensiva depositata nell'interesse del G<sub>1</sub> nel procedimento di revoca, non risultavano offensive nei confronti del V e della T<sub>1</sub>, essendosi limitata la difesa del G<sub>1</sub> a ricordare il principio della rimessione della decisione di agire o meno nei confronti dei condomini morosi alla discrezionalità dell'amministratore tenendo conto di varie valutazioni concernenti anche "la solvibilità e le condizioni personali"; che, dovendo i condomini essere considerati titolari del trattamento dei dati riservati sia singolarmente che nella collettività, non poteva essere ritenuta illecita la comunicazione all'interno della compagine condominiale avente ad oggetto i dati concernenti nell'insieme la gestione condominiale ivi compresi quelli attinenti alle posizioni personali di ciascun condomino; che, in relazione alle spese del giudizio possessorio, appariva chiara l'estraneità del tema al giudizio restando in tale sede solo da rilevare che la reiezione della domanda avanzata ex art. 96 c.p.c., escludendo l'ipotesi della mala fede o della colpa grave nell'aver agito in giudizio, escludeva anche la prospettabilità di estremi di responsabilità dell'amministratore; che il G non aveva formulato specifici motivi di censura in ordine al governo delle spese tra esso appellante e la s.p.a. Assicurazioni

La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dal V e dalla T con ricorso affidato a sette motivi. Il G ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale – sorretto da un solo motivo - nei confronti della s.p.a. Assicurazioni



la quale non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memorie.

#### Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale il V e la T denunciano vizi di motivazione in relazione agli articoli 1176, 1218, 1710 e 2043 c.c., deducendo che quella che la corte di appello ha considerato come una contraddittorietà della sentenza di primo grado costituisce invece una contraddittorietà della sentenza di appello. La corte di merito, lungi dall'esaminare il lamentato errore commesso dal tribunale nel non condannare il G anche per la responsabilità extracontrattuale, ha preferito utilizzare il detto errore al fine di demolire la sentenza di primo grado con la quale era stata ravvisata la responsabilità contrattuale del G. In tal modo si è sommato errore ad errore. Inoltre il tribunale non aveva ravvisato una situazione esimente, ma aveva escluso la responsabilità extracontrattuale per difetto di prova del dolo. In ogni caso non era possibile trasferire le eventuali "situazioni esimenti" dal campo della responsabilità extracontrattuale nel campo della responsabilità contrattuale. La corte di appello ha altresì obliterato il contenuto della pregressa decisione con la quale il tribunale di Genova aveva revocato la nomina di amministratore del G sulla base della affermata arbitrarietà del comportamento dell'amministratore.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano vizi di motivazione e violazione degli articoli 1130, 1175, 1176, 1218, 1375, 1710 e 2043 c.c., in relazione all'articolo 2 Costituzione, sostenendo – con ampie e det-



tagliate argomentazioni - che la decisione impugnata è insufficiente ed è frutto del malgoverno dei principi in tema di responsabilità contrattuale. Ad avviso dei ricorrenti la corte di appello ha espresso solo un teorema generale senza alcun effettivo supporto motivazionale: il concetto di “doverosità” più volte ripetuto dalla corte di merito, non è calato nel caso di specie e non poggia su alcuna specifica indicazione di norma. La corte non ha considerato che anche l’amministratore del condominio deve esercitare i propri doveri secondo i principi di correttezza e buona fede e che essi ricorrenti avevano denunciato il cattivo uso da parte del G dei suoi poteri stravolti allo scopo di danneggiare alcuni condomini e di favorire altri. La corte di merito non ha tenuto in alcun conto i comportamenti – nel dettaglio riportati – denunciati a carico del G<sub>1</sub> a dimostrazione della violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incumbenti su un amministratore di condominio e che trovano applicazione in sede contrattuale e extracontrattuale. Dalla telegrafica motivazione della sentenza impugnata non è dato comprendere il perché il G è stato assolto dagli addebiti contrattuali ed extracontrattuali. Il giudice di appello non ha considerato che anche il cattivo uso dei poteri è indice di assenza di buona fede e di correttezza il che rappresenta una fonte di risarcimento del danno. Un comportamento astrattamente “doveroso” è passibile di responsabilità ove venga tenuto in modo abusivo e scorretto. Nessuno degli elementi provati da essi ricorrenti - e posti a base del denunciato scorretto comportamento del G – è stato valutato dalla corte di appello.

Con il terzo motivo il V e la T denunciano vizi di motivazione e violazione degli articoli 1218, 2697, 1130, 1175, 1218, 1375, 1710,



2043 c.c., 115 e 116 c.p.c., deducendo che il tribunale aveva condannato il G per i riconosciuti comportamenti abusivi ed arbitrari in danno di essi ricorrenti e per non aver il G fornito la prova contraria di assenza di colpa. Rimasto identico in secondo grado il materiale probatorio, la corte di appello avrebbe dovuto confermare la condanna per responsabilità contrattuale. Da ciò la denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non potendo la corte di merito colmare di ufficio la lacuna probatoria utilizzando a fondamento dell'assoluzione una petizione di principio apodittica ed avulsa dal caso concreto.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione e violazione dell'articolo 2043 c.c. sostenendo che la pronuncia di condanna in primo grado era stata determinata dal riconoscimento della responsabilità contrattuale del G con riferimento a due abusi in relazione ai quali era stata esclusa la responsabilità extracontrattuale. Erroneamente la corte di appello ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale confondendo il dolo con la colpa e non considerando che il richiamo di essi ricorrenti all'articolo 2043 c.c. era nel senso dell'illecito colposo. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi accenno all'illecito colposo del G per i comportamenti oggetto di causa. Inoltre il dolo generico ( consapevolezza di cagionare il danno ) va desunto dal giudice attraverso le concrete modalità del comportamento oggetto di esame. La corte di appello ha anche errato nel non censurare l'inosservanza delle regole di condotta del "buon" amministratore e nel non ravvisare la responsabilità aquiliana anche per la colpa lieve.



Con il quinto motivo il V. e la T. denunciano violazione degli articoli 89 c.p.c., 594 e 595 c.p., 2043 e 2059 c.c. lamentando l'errore commesso dalla corte di appello nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento per le offese contenute nella memoria difensiva depositata dal G. nel giudizio di revoca. E' sfuggito alla Corte che nella detta memoria il G. aveva accusato essi ricorrenti di essere condomini insolventi e in cattive condizioni personali con l'aggravante di giustificare ex post un proprio comportamento arbitrario. Era quindi evidente l'offensività intrinseca delle dichiarazioni del G. sia perché basate su presupposti falsi e tendenziosi, sia perché ingeneranti nella collettività condominiale l'errata convinzione dello stato di insolvenza di essi ricorrenti. L'omissione di lettura degli atti ha condotto la corte di appello a violare le norme sopra indicate ed a negare il risarcimento del danno morale e da lesione dell'identità e dell'immagine personale di essi ricorrenti offesi dall'attribuzione di fatti determinati comunicati a più persone.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 9, 11, 20 e 21 legge 675/96 in relazione agli articoli 18, 29 e 35 di detta legge e dell'articolo 2050 c.c. deducendo che erroneamente la corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per violazione della "privacy" di essi istanti consumatasi il 10/2/1998 quando il G. diffuse documenti personali di essi V. e T. I dati oggetto della contestazione giudiziale non erano contenuti in un documento condominiale, ma in una lettera privata spedita da essi ricorrenti al G. per avvertire in ordine all'esistenza dell'iniziativa privata di costruzione di un ascensore. Il G. spedì a tutti i condomini una fotocopia della documentazione ri-



servata ricevuta in visione, consentendo quindi ad un numero imprecisato di persone di conoscere dati personali di esso V . La sbrigativa motivazione adottata dalla corte di appello sul punto ha condotto alla violazione delle norme sopra indicate.

Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1223, 1176, 1218, 1710, 2043 e 2056 c.c. deducendo che ha errato la corte di appello nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento patrimoniale, indicato nelle spese di giudizio ingiustamente sopportate da essi V e T in relazione ai procedimenti monitori instaurati dal G abusando dei propri poteri di amministratore. E' lampante l'errore di lettura delle carte processuali da parte della corte di appello in quanto le spese legali in questione erano collegate non al giudizio possessorio, ma ai due procedimenti di ingiunzione.

La Corte rileva l'infondatezza e, in parte, l'inammissibilità delle dette numerose ( a volte ripetitive ) censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte o asseriti vizi di motivazione ( primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso ) o – sia pur sotto aspetti e profili diversi - le stesse questioni o questioni collegate.

Va innanzitutto osservato che le riportate censure si risolvono essenzialmente – pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge - nella pretesa di contrastare e criticare l'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito ( omissio od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre ) incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed im-



mune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la conclusione, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame non sono ravvisabili gli asseriti vizi di motivazione; parimenti sono insussistenti le dedotte ( in particolare al secondo ed al quarto motivo ) violazioni di legge ( e dei principi in tema di correttezza e buona fede, di rispetto degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia ).



La corte di appello ha escluso la ravvisabilità nella condotta del G quale amministratore condominiale, di estremi di “antigiuridicità” rilevando che la detta condotta rispondeva alle esigenze della legittima e doverosa esecuzione del mandato, con conseguente insussistenza di estremi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Il giudice di secondo grado ha quindi logicamente ritenuto il comportamento del G – e il concreto esercizio dei suoi poteri - non in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e con gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia incumbenti sull’amministratore condominiale nell’espletamento del mandato conferitogli.

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni ( sopra ampiamente riportate nella parte narrativa che precede ) attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, delle regole che disciplinano l’onere della prova e con ragionamento ineccepibile - nonché frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie richiamate nella decisione impugnata.

Va in proposito notato – con riferimento alla tesi dei ricorrenti relativa al quadro probatorio rimasto inalterato nel giudizio di secondo grado - che la corte di merito era tenuta a procedere ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite in primo grado dovendo rispondere ai contrapposti rilievi critici sul punto mossi alla pronuncia di primo grado dal Griotti e dai V -T nei rispettivi atti di appello.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.



Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali tesi difensive del Gr... ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del V... e della T...

Pertanto, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l'omesso o errato esame delle risultanze probatorie – provvedimento di revoca della nomina di amministratore ( primo motivo ), veri atti non letti ( quinto motivo ), contenuti dati personali ( sesto motivo ) - sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all'asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazio-



ne accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dai ricorrenti sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico delle prove documentali indicate nei motivi di ricorso. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il



rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità

Va aggiunto che con alcune censure i ricorrenti mirano a contrastare il risultato dell'attività istituzionalmente affidata al giudice del merito come, ad esempio, la valutazione della sussistenza del carattere offensivo o meno del contenuto degli scritti difensivi ( quinto motivo ) ovvero la ravvisabilità o meno nel concreto comportamento tenuto dal G , quale amministratore condominiale, del rispetto dei principi di correttezza e buona fede ( quarto motivo e, in parte, secondo motivo ).

Al riguardo è opportuno porre in evidenza che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della citata legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti (sentenza 4/1/2011 n. 186).

E' appena il caso di segnalare infine – in relazione al settimo motivo - l'irrelevanza dell'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado nel far riferimento alle spese del giudizio possessorio e non dei procedimenti monitori atteso che, in ogni caso, il rigetto della domanda del V e della T sul punto in questione è stato espressamente motivato con l'affermazione della estraneità del detto punto al giudizio in esame: la detta ratio decidendi, oltre ad essere corretta sul piano logico-giuridico, non è stata in alcun modo censurata dai ricorrenti.



In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna in via solidale dei soccombenti V e T al pagamento delle spese processuali in favore del C.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale - rivolto nei confronti della s.p.a. Assicurazioni - G M denuncia omessa pronuncia in ordine alla domanda di garanzia ed alla conseguente regolamentazione delle spese processuali. Deduce il G che in secondo grado aveva chiesto di essere garantito dalla società di assicurazione con vittoria di spese dei due gradi del giudizio, così impugnando il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata pronunciata la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nel confronti della Assicurazioni. La corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla tale richiesta di riforma del detto capo della sentenza del tribunale.

Il motivo è palesemente infondato e frutto di una non attenta lettura e di una non corretta interpretazione della sentenza impugnata con la quale la corte di appello - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - ha espressamente esaminato il gravame proposto dal G avverso la sentenza di primo grado anche con riferimento alla parte relativa alla domanda di garanzia dallo stesso avanzata nei confronti della s.p.a. Assicurazioni e che il tribunale aveva rigettato.



In proposto il giudice di appello ha coerentemente ed ineccepibilmente posto in evidenza che il risultato decisionale cui era pervenuto in merito ai rapporti tra il G da una parte ed i V e la Tl, dall'altra parte, avevano fatto "venir meno nell'attualità l'interesse sotteso all'istanza di riforma in tale parte della sentenza di primo grado" formulata dal G

La corte di merito ha poi aggiunto che non erano stati introdotti dal G "specifici motivi di censura in ordine alla distribuzione dell'onere delle spese tra le suddette parti", ossia tra il C i e la s.p.a. Assicurazioni precisando quindi che non ricorrevano "le condizioni per cui qualsiasi statuizione specifica debba essere assunta al riguardo in appello" ( pagina 20 sentenza impugnata ).

La riportata ragione posta a base della decisione in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado tra il G e la citata società non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente per cui sul capo in questione si è formato il giudicato.

Non vi è luogo a provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione con riferimento alla posizione della s.p.a. Assicurazioni in difetto di attività di resistenza della detta parte intimata.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra i ricorrenti principali ed il ricorrente incidentale le spese del giudizio di cassazione; nulla per le spese tra il G e la s.p.a. Assicurazioni

Roma 14 luglio 2011

Il consigliere estensore

Il presidente

0/0

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 08 SET. 2011

~~IL CANCELLIERE 01~~

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI